

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
TESTE DI RAPA IMPRESA
SOCIALE - FATTORIA
SOCIALE - ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE VIA SAN PIETRO AD
MONTES 55/57

Numero REA: CE - 301702

Codice fiscale: 04138630613

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-03-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto Repertorio n° 82294 Raccolta n° 19011

STATUTO

Art. 1) Ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, è costituita una società cooperativa a mutualità prevalente retta dalle norme dettate dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata con la denominazione "SOCIETA' COOPERATIVA TESTE DI RAPA IMPRESA SOCIALE - FATTORIA SOCIALE - ONLUS" che possiede i requisiti per essere qualificata organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460, nonché Impresa Sociale ai sensi della legge 13 giugno 2005 n° 118 e del D. Lgs. 24 marzo 2006 n° 155.

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'art. 2519 c.c. o successive modificazioni, in tema di numero di soci e/o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

E' fatto obbligo alla società di utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus", nonché la locuzione "impresa sociale".

La società ha sede legale in Caserta (CE) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, l'istituzione, la soppressione e la modificazione dell'ubicazione di eventuali sedi secondarie, uffici di rappresentanza, sedi operative ed amministrative, uffici contabili o amministrativi, agenzie, filiali, rappresentanze, succursali, anche all'estero (pur operando la società nel Mezzogiorno d'Italia) sono di competenza dell'organo amministrativo, che provvederà a depositare al Registro delle Imprese apposita dichiarazione.

La società potrà svolgere la sua attività anche con soggetti non soci, nel rispetto dei criteri di mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 ss. c.c., le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

La società è obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità con l'eventuale regolamento di cui all'art. 2521 c.c., di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci stessi, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

Art.2) La durata della società è fissata sino al 31 dicembre

2070, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato

dall'assemblea dei soci.

Art.3) La società cooperativa è apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro neppure indiretto o di tipo economico, politico, sindacale e si propone, in campo nazionale ed internazionale, l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460), di promozione della cultura, e comunque di utilità sociale e di interesse generale.

Essa intende rivolgere la propria attività istituzionale alla gestione di un'impresa sociale, ai sensi della legge 13 giugno 2005 n° 118 e del D. Lgs. 24 marzo 2006 n° 155 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto non ha scopo di lucro ed ha per oggetto esclusivamente l'esercizio delle attività di cui al successivo art. 4, senza alcuna finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità in conformità all'art. 26 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 ed alle successive disposizioni di legge in materia.

La cooperativa persegue esclusivamente finalità di interesse generale mediante l'esercizio in via stabile e principale, a favore sia dei soci cooperatori che dei terzi, di un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e/o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, nel rispetto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli artt. 2512 e ss. c.c. da svolgere nei limiti consentiti dalla vigente normativa (con particolare riferimento alla citata legge n° 118/2005 ed al citato D. Lgs. n° 155/2006), previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, nonché previa eventuale iscrizione in appositi Albi o Registri previsti dalle norme.

I soci della cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro anche artigianale per sé stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società oppure di rapporto di lavoro subordinato.

La società potrà avvalersi della collaborazione autonoma e, eventualmente, coordinata e continuativa di lavoratori non soci, nel rispetto delle norme in materia.

E' in ogni caso vietata ai lavoratori subordinati o autonomi la corresponsione di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, fatte salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità, comunque nell'osservanza del disposto dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n° 460/1997.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

Le adesioni agli Organismi ed Enti di tutela e

rappresentanza del movimento cooperativistico saranno

deliberate dall'assemblea ordinaria dei soci.

I soci della cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni relative alla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Il socio lavoratore, stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, attraverso il quale contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

Il tutto nell'osservanza delle disposizioni dettate dalla legge 3 aprile 2001 n° 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

La società è disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dei principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia.

Art.4) La società - quale struttura ed organizzazione imprenditoriale con organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio ed ove ammesso nel rispetto delle norme inderogabili di legge ed anche ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D. Lgs. n° 460/97 e dell'art. 2 del D. Lgs. n° 155/2006, - intende perseguire finalità di utilità sociale e di interesse generale, nell'ambito di fini puramente istituzionali, attraverso lo svolgimento delle attività di produzione e di scambio di beni e la prestazione di servizi nei seguenti settori di utilità sociale:

= assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000 n° 328 (art. 2, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 155/2006);

= assistenza socio-sanitaria, ai sensi del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 (art. 2, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n° 155/2006);

= tutela dell'ambiente e dell'eco-sistema, ai sensi della

legge 15 dicembre 2004 n° 308 (art. 2, comma 2, lett. e),
del D. Lgs. n° 155/2006);

= tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi
del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al
D.Lgs 22 gennaio 2004 n° 42 (art. 2, comma 2, lett. f), del
D.Lgs. n° 155/2006);

= turismo sociale di cui all'art. 7, comma 10, della legge
29 marzo 2001 n° 135 (art. 2, comma 2, lett. g), del D. Lgs.
n° 155/2006).

Nell'ambito delle dette attività di utilità sociale, la
società si propone di organizzare e gestire, quale attività
principale, l'attività agricola e/o zootecnica e quella di
gestione di fattorie sociali, utilizzando fattori di
produzione locali, e si propone di incentivare l'inserimento
socio-lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli e
la fornitura di servizi culturali e/o educativi e/o
assistenziali e/o formativi a vantaggio di soggetti con
fragilità sociale beneficiari del welfare locale.

La società collabora inoltre con le istituzioni pubbliche e
con gli altri Organismi del cd. "terzo settore", soprattutto
attraverso l'inserimento lavorativo nell'ambito delle
attività coerenti con il modello di sviluppo sostenibile,
in modo integrato, attivando sul territorio reti di
relazioni, creando mercati di beni relazionali, aumentando
la dotazione di capitale sociale ed offrendo risposte a
bisogni sociali latenti o che i servizi tradizionali non
sono in grado di soddisfare.

La società inoltre potrà riutilizzare, ove possibile, i beni
sottratti alle organizzazioni criminali e quindi promuovere,
quale ulteriore valore aggiunto, la cultura della legalità.

Indipendentemente dell'esercizio dell'attività d'impresa nei
settori di cui sopra, la società può acquisire la qualifica
di impresa sociale qualora eserciti attività di impresa al
fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:

- lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 2, primo
paragrafo 1, lett. O, punti i), ix) e x) del Regolamento
C.E. n° 2204/2002 della Commissione 5 dicembre 2002;

- lavoratori disabili ai sensi dell'art. 2, primo paragrafo
1, lett. g) del citato Regolamento C.E. n° 2204/2002.

Per attività principale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
D. Lgs. n° 155/2006, si intende quella per la quale i
relativi ricavi sono superiori al 70% dei ricavi complessivi
dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

I lavoratori di cui al comma 2 dell'art. 2 del citato D.
Lgs. n° 155/2006 devono essere in misura non inferiore al
30% dei lavoratori impiegati a qualunque titolo
nell'impresa; la relativa situazione deve essere attestata
ai sensi della normativa vigente.

E' fatto divieto alla società di svolgere attività diverse
da quelle innanzi elencate.

Il tutto anche in appalto, concessione o "project financing"

e nell'osservanza delle norme dettate dalla legge e sotto la condizione del rilascio di eventuali autorizzazioni previste dalle norme, dell'iscrizione in speciali albi ovvero al conseguimento di speciali abilitazioni che fossero richieste per l'esercizio delle attività riservate ai sensi della attuale o futura normativa, e comunque anche al fine di arrecare benefici a persone e lavoratori svantaggiati, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e socio-familiari, o di lavoratori disabili (Regolamento C.E. 2204/2002).

La cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, si propone di realizzare, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci stessi, il miglioramento delle condizioni materiali e morali dei propri soci, garantendo agli stessi, tramite la gestione in forma associata dell'azienda nella quale prestano la propria attività di lavoro, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali di lavoro. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalle cooperative e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e professionali e dei regolamenti interni di cui alla legge 3 aprile 2001 n° 142.

La cooperativa si propone di diffondere i principi della cooperazione, della mutualità e della solidarietà, rafforzare nei rapporti tra i soci e tra questi e gli altri lavoratori i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà, e a tal fine può anche aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

Sono espressamente escluse le attività vietate o comunque riservate ai sensi della legislazione presente e futura e le attività riservate agli iscritti in speciali Albi o che presuppongono una speciale abilitazione.

La cooperativa potrà anche effettuare, quale attività direttamente connessa a quelle istituzionali, la commercializzazione di prodotti, beni e servizi - sempre pertinenti l'ambito delle sue attività principali-nei confronti di soggetti estranei alla società ed a parità di condizioni, anche non in occasione di eventi e manifestazioni culturali dalla medesima organizzate, al solo fine di finanziare la sua attività principale.

Le eventuali attività commerciali connesse dovranno possedere i caratteri di cui ai criteri richiamati dall'art. 20 bis, comma I, lett. b), del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 600, introdotto dall'art. 25 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460, dettati specificamente dal D.M. 25 maggio 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 134 del 10 giugno 1995, e comunque rispettare le condizioni dettate dalla normativa in vigore per gli enti non profit.

In particolare la società potrà:

- intraprendere e promuovere ogni azione diretta alla creazione, alla gestione, all'assistenza delle iniziative di cui sopra;

- collaborare con Enti ed Istituzioni per la promozione di attività di studio e di intervento, sia direttamente sia indirettamente organizzando riunioni, convegni, seminari, occasioni e gruppi di studio;

- aderire in qualunque forma ad altri Enti ed istituzioni che svolgano attività e si propongano comunque scopi ed attività affini a quelli della società medesima;

- gestire portali internet funzionali alla migliore organizzazione delle attività associative ed alla diffusione degli scopi sociali;

- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine, la concessione di contributi o di altre forme di intervento con ogni tipo di garanzia reale, la sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni pubblici, la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con Enti Pubblici o Privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi della società.

La società potrà inoltre:

- organizzare gemellaggi, collaborazioni e scambi culturali con comunità, anche estere, con enti e con istituzioni che abbiano fini similari e/o complementari ai suoi ed operanti nel campo culturale in genere, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle attività culturali e svolgendo le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari, il tutto sempre rispettando e mantenendo la sua precipua identità ed autonomia;

- effettuare le operazioni mobiliari ed immobiliari, le operazioni di natura reale o personale ed ogni altra attività che risulti necessaria, strumentale ed utile per il perseguimento degli scopi di cui innanzi. Sono espressamente escluse le attività vietate o comunque riservate ai sensi della legislazione presente e futura;

- assumere e concedere partecipazioni, anche azionarie, interessenze o quote in altre società ed imprese nazionali od estere aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, con l'osservanza dei limiti disposti dalla legge - in particolare, con espressa esclusione della possibilità che soggetti pubblici o imprese private possano detenere il controllo della società, consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative ovvero ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute del movimento cooperativo. Tale assunzione di partecipazioni non potrà

essere fatta ai fini della collocazione delle partecipazioni

stesse presso terzi, enti e società;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali e personali anche a favore di terzi nei limiti previsti dalla legge e per operazioni connesse all'oggetto sociale, anche a garanzia di mutui per crediti ordinari, crediti speciali, affidamenti e operazioni bancarie di ogni specie, compiere tutte le opportune operazioni finanziarie, anche di Credito Fondiario ed anche a favore di terzi e per impegni altrui nei confronti di chiunque, il tutto in via strettamente strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico;

- beneficiare di tutte le agevolazioni, contributi e finanziamenti previsti da norme emanate ed emanande interne, comunitarie ed internazionali, specie relative alle attività imprenditoriali svolte nelle aree definite depresse o svantaggiate o del Mezzogiorno d'Italia ed in generale di tutte le agevolazioni finanziarie previste dalla normativa sull'intervento ordinario e dei contributi erogati dagli Enti locali;

- chiedere l'iscrizione in Albi ed elenchi nazionali, internazionali, regionali, presso qualsiasi Ente e Pubblica Amministrazione, al fine di ottemperare a disposizioni di legge e ottenere facilitazioni e agevolazioni fiscali e di qualsiasi natura;

- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi ed attività propri dell'oggetto della cooperativa stessa;

- stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ve ne sia disponibile tra i soci e comunque per comprovati motivi funzionali della società;

- svolgere attività di collaborazione in genere, di associazione in partecipazione e di colleganza giuridica e/o economica con imprese e/o professionisti operanti nei settori sopra menzionati, anche mediante la partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese, a consorzi, a società e/o attraverso lo sviluppo di progetti comuni e la partecipazione a "project financing".

La società svolgerà, inoltre, tutte le attività ritenute per loro natura accessorie, complementari e/o integrative a quelle istituzionali che, come tali, saranno svolte nel contesto delle stesse ed in stretta connessione con queste ultime.

In ogni caso, in ottemperanza all'art. 10, comma 1, lettera a) del citato D. Lgs. n° 460/97, è fatto divieto all'organizzazione di svolgere attività diverse da quelle precedentemente indicate come istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie e/o integrative, e comunque in via non prevalente.

Le descritte attività potranno essere prestate anche in

favore di persone svantaggiate in ragione delle loro

condizioni fisiche, psichiche, sociali, nonché di componenti delle comunità estere, nell'adempimento dei doveri di solidarietà sociale che la società pure si propone di assolvere.

La cooperativa è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, è ispirata a principi di democraticità e di uguaglianza di diritti, garantisce pari opportunità tra uomo e donna, i diritti inviolabili della persona e bandisce ogni forma di discriminazione, nel rispetto della persona umana, sia nel suo momento individuale, sia nei suoi momenti sociali ed aggreganti, promuovendone lo sviluppo.

I servizi ed i beni prodotti dalla cooperativa, durante o al di fuori delle iniziative culturali ed umanitarie, verranno offerti ai terzi ed ai propri soci a titolo gratuito e senza alcun intento speculativo, salvo il mero rimborso delle spese di produzione e di distribuzione sostenute dall'organizzazione.

Art.5) Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al minimo di legge.

Nella esecuzione dei rapporti mutualistici tutti i soci hanno eguali diritti e doveri e deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Possono essere soci della cooperativa le persone fisiche di ambo i sessi che esercitano mestieri o sono in possesso di qualifiche attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori, attività e servizi della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo e quindi garantire la possibilità della loro partecipazione agli scambi mutualistici con la cooperativa. Per essere soci bisogna avere la maggiore età ed essere in grado di partecipare direttamente agli scopi sociali. Potranno inoltre essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, utili per il funzionamento della cooperativa, ma in ogni caso non oltre i limiti di legge. Di preferenza i soci dovranno risiedere nel territorio interessato dall'attività sociale.

Il socio non amministratore ha diritto di controllare e di ricevere informazioni dall'organo amministrativo circa la gestione della società e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, ma tali diritti devono essere esercitati in modo tale da non recare pregiudizio alla regolarità dell'andamento dell'attività sociale e comunque nel rispetto del principio della buona fede e della correttezza. All'uopo, il socio che desideri ricevere informazioni sulla gestione dovrà depositare presso

la sede legale apposita istanza indirizzata all'organo

amministrativo con l'indicazione degli argomenti di interesse, con obbligo dell'organo amministrativo di fornire risposta per iscritto nei successivi sette giorni lavorativi: nei casi in cui il decorso del detto termine possa far temere un grave ed irreparabile pregiudizio agli interessi della società o del socio, questi potrà inviare detta richiesta via fax o via e-mail e l'organo amministrativo sarà tenuto a fornire risposta entro i due giorni lavorativi successivi a quello dell'avvenuta ricezione. Il diritto di consultazione e di ispezione dei libri e dei documenti ed il diritto di estrarre copia a proprie spese saranno esercitabili con modalità non vessatorie per l'organo amministrativo e per gli Uffici sociali al fine di garantire la regolarità dell'attività sociale e nel rispetto del principio di riservatezza degli affari sociali, e comunque nel giorno o nei giorni settimanali, negli orari e con le modalità che saranno fissate dall'organo amministrativo all'inizio del mandato, in accordo altresì con lo studio commerciale tenutario dei libri sociali e delle scritture contabili.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio della parità di trattamento.

E' in ogni caso fatto espresso divieto di praticare condizioni più favorevoli ai soci cooperatori in considerazione di tale loro qualità.

Art.6) E' espressamente escluso il carattere temporaneo della partecipazione sociale.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta dalla quale dovranno risultare i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro e l'attestazione di qualifiche idonei;
- c) il versamento di almeno il trenta per cento (30%) della quota che si propone di sottoscrivere, il cui complessivo ammontare non dovrà essere mai inferiore al minimo né superiore al massimo consentito dalla legge;
- d) versamento del sovrapprezzo determinato annualmente dall'assemblea dei soci;
- e) versamento della quota di ammissione determinata dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale;

f) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dai requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata; in tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.

Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n° 155/2006, il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile. In ogni caso, la disciplina del rapporto sociale è regolata secondo il principio della non discriminazione.

La raccolta di fondi e di risparmio tra i soci non è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro soci da meno di tre mesi e deve rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 1 settembre 1993 n° 385, con deliberazione del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio e disciplinati dalle istruzioni applicative della Banca d'Italia.

Art.7) Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente art. 6.

Di conseguenza sono obbligati:

a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;

d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2528 c.c.

Art.8) E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative ovvero associarsi a società che esplicino attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

Art. 9) La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione o per morte.

Art. 10) I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento in altro luogo.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo, in caso contrario.

Art. 11) La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di anzianità oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

Art.12) L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte

dell'organo amministrativo;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;

d) nei casi previsti dagli artt. 2286 e 2288 c.c. e negli altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'art. 7, lettera e), e dei rapporti mutualistici.

Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n° 155/2006, in caso di esclusione deliberata dagli amministratori, il socio escluso può chiedere - nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera che della questione sia investita l'assemblea dei soci. In tal caso, il provvedimento di esclusione diviene esecutivo solo dal momento in cui l'assemblea comunica al socio la conferma del provvedimento amministrativo di esclusione, ferma restando la facoltà di opposizione di cui all'art. 2533, comma 3, C.C..

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione di tale circostanza nel libro soci.

In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Art. 13) Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.

Art.14) La cooperativa non può rimborsare alcuna somma ai soci all'atto dello scioglimento del rapporto sociale. Al socio non compete, quindi, né in caso di scioglimento della società né in caso di scioglimento del singolo rapporto sociale, il rimborso della quota di capitale sottoscritta e versata, che rimane devoluta a titolo definitivo al patrimonio sociale.

Art.15) In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

La cooperativa assicura il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività sociali, in modo che questi ultimi possano esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa cooperativa, almeno sulle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulle qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. A tal fine è assicurata ai soci

cooperatori la partecipazione all'elaborazione di programmi

di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche e la realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo all'assemblea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soli soci cooperatori, con esclusione dei portatori di strumenti finanziari; degli esiti del coinvolgimento deve esser data menzione nei documenti allegati al bilancio sociale.

Art. 16) Il regolamento di cui sopra può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento può stabilire il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile e nel rispetto delle norme inderogabili di legge in materia.

Art.17) Il patrimonio della società è costituito:

= a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

= b) dalla riserva legale, formata da non meno del trenta per cento (30%) degli utili netti annuali;

= c) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 20;

= d) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti;

= e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, o investimenti, e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge;

= f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

= g) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,

confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

= h) da ogni altro bene mobile ed immobile e strumento finanziario.

Per le obbligazioni sociali risponde unicamente la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte, senza alcuna loro responsabilità sussidiaria.

La cooperativa può emettere esclusivamente strumenti finanziari di debito o comunque strumenti finanziari che non diano luogo a distribuzione di riserve, utili o di avanzi di gestione di qualsiasi natura; è fatto divieto di remunerare i suddetti strumenti finanziari, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dalla legge per i dividendi nelle cooperative a mutualità prevalente; è fatto comunque divieto di remunerare gli strumenti finanziari, da chiunque posseduti, in misura superiore a cinque punti percentuali rispetto al tasso ufficiale di riferimento.

E' fatto divieto di distribuire il patrimonio e le riserve tra i soci, sia durante la vita della società, sia al suo scioglimento, sia direttamente che indirettamente (cfr. art. 3, comma 2, del citato D. Lgs. n° 155/2006); alle stesse vengono pertanto riconosciute le condizioni di chi all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n° 904 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.18) La quota sottoscritta potrà essere versata e precisamente:

a) almeno il trenta per cento (30%) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante e il sovrapprezzo, nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e, in difetto, in quattro rate mensili.

Art. 19) Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530, comma 1, c.c., salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella società cooperativa.

Qualora un socio intenda cedere in tutto o in parte le proprie quote a terzi dovrà darne comunicazione, specificando il prezzo di cessione e le condizioni di pagamento, a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo, con indicazione della persona a favore della quale intende effettuare la cessione.

L'organo amministrativo, se lo ritiene opportuno, manifesterà il proprio consenso alla cessione entro un mese dal ricevimento dalla predetta comunicazione; se non comunica entro il mese il proprio consenso esso si ha per negato.

Ove il consenso favorevole fosse manifestato, il socio dovrà comunicare a tutti gli altri soci la propria volontà di alienare la propria quota.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere all'arbitro di cui all'art. 36 del presente statuto. L'arbitro provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata A/R al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.

Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.

Art. 20) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del citato D. Lgs. n° 155/2006, alla fine di ogni esercizio sociale, la cooperativa deve redigere e depositare presso il competente Registro delle Imprese il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.

L'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'art. 2428 c.c., indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi degli artt. 2545 e 2513 c.c., le condizioni di prevalenza mutualistica.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al

bilancio.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà ripartita:

= a) non meno del trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società, sia all'atto del suo scioglimento. Qualora norme successive dovessero prevedere destinazioni maggiori o minori al fondo di riserva legale, il presente statuto deve ritenersi sin da ora modificato ape legis in senso conforme;

= b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima del tre per cento (3%), dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo o, nei casi previsti dai commi 6 e 7 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n° 59, in conformità a quanto stabilito dai commi stessi. Qualora norme successive dovessero prevedere destinazioni maggiori o minori, il presente statuto deve ritenersi sin da ora modificato ope legis in senso conforme;

= c) a fini mutualistici, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;

= d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsione del terzo comma dell'art. 11 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e dell'art. 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911 n. 278 e comunque delle norme in materia;

= e) con i dividendi che restano, e comunque per una percentuale non superiore a quella prevista da norme inderogabili attuali o future, sarà retribuito il capitale sociale versato, assegnando ai soci operatori un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superiore alla percentuale ammessa dall'art. 2514 c.c. e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza dei requisiti mutualistici agli effetti tributari.

A norma dell'art. 3 del D. Lgs. 24 marzo 2006 n° 155, per l'assenza dello scopo di lucro, la cooperativa non può distribuire, né in forma diretta né in forma indiretta (cfr. art. 3, comma 2, del citato D.Lgs. 155/2006), utili né avanzi di gestione o ristorni di alcun genere, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori.

Gli utili di esercizio sono quindi reinvestiti per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle direttamente connesse e ad incremento del patrimonio sociale. La cooperativa non può distribuire ristorni ai soci operatori.

Nel caso dei residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Art.21) Sono organi della società:

- = a) l'assemblea dei soci;
- = b) il Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- = c) il Presidente del Consiglio di amministrazione, ove l'organo amministrativo sia collegiale;
- = d) il Collegio dei Sindaci o il Revisore contabile, ove nominato o reso obbligatorio, purché in Italia.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art.23) L'assemblea generale dei soci:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla misura delle cariche sociali;
- 3) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci o del Revisore, se nominati, o le medaglie di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica regolamenti previsti dal presente statuto su proposta del Consiglio di amministrazione;
- 5) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente

statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o dal Revisore, se nominati, o da almeno un quinto dei soci.

L'assemblea delibera altresì sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

La proposta di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice ai soci che ne facciano richiesta nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori, anche non soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 24) In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti (3/5) dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 25) Per le votazioni si procederà sempre in forma palese.

Art. 26) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta da un altro socio non amministratore, né sindaco, né dipendente della società, ma che abbia diritto al voto. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Non hanno diritto di voto, se non rivestano anche la qualità di soci, i portatori di strumenti finanziari emessi dalla

società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 c.c..

In nessun caso potranno essere attribuiti voti plurimi, tranne che per quanto anzi specificato all'art. 5. Per quanto non previsto, si applicano le norme di legge.

Le decisioni possono altresì essere adottate dai soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art. 2479 c.c..

Art. 27) E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 28) La società può essere amministrata da un amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri, nominati dall'assemblea dei soci. L'Amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La scadenza del mandato coincide con la data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio sociale della loro gestione; tuttavia l'assemblea, all'atto della nomina, determina la forma, la durata ed il numero dei componenti e può fissare una diversa durata, anche indeterminata fino a revoca o dimissioni.

L'organo amministrativo può essere costituito anche da non soci, ma l'amministratore unico e la maggioranza dei

consiglieri di amministrazione devono essere soci

cooperatori, ai quali è riservato il diritto di eleggere la maggioranza degli amministratori, in generale, dei componenti delle cariche sociali (art. 8, comma 1, del D. Lgs. n° 155/2006), salvo deroghe ammesse dalla legge.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n° 155/2006, ai fini della nomina alle cariche sociali, è richiesto il possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, in particolare che i candidati non siano sottoposti a procedimenti penali per reati che comportino, quale pena accessoria, l'interdizione dai pubblici uffici, che non rivestano cariche sociali all'interno di organismi, pubblico o privati, esercenti attività che, per tipo ed ubicazione, siano idonee a porsi in concorrenza con quelle della cooperativa e che abbiano maturato una sufficiente esperienza in almeno due dei settori nei quali la società opera o intende operare.

Gli amministratori sono rieleggibili nei limiti di legge.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli Amministratori, spetta all'assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale. In ogni caso è vietata la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese operanti in medesimi o analoghi settori e condizioni, fatte salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche e, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento (20%); il tutto comunque nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n° 155/2006.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori oppure ad un Comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purché nel territorio italiano, è convocato dal Presidente (o dal Vice Presidente, in caso di sua assenza o impedimento) tutte le volte che lo giudichi necessario nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno prima della riunione. Può anche essere fatta a mezzo fax o e-mail, purché si abbia certezza della sua ricezione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni possono altresì essere adottate mediante

consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per

iscritto ai sensi dell'art. 2475, comma 4, c.c.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e per il compimento di ogni atto ed operazione sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, anche immobiliare e bancaria, nonché per l'adozione di tutte le deliberazioni inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente statuto sociale che non siano inderogabilmente riservate alla competenza dei soci.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- e) compilare e far dare esecuzione ai regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività. E così, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione comprese operazioni di leasing presso Istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per operare o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative collegate o operanti in analoghi settori;
- g) conferire procure, sia generali che speciali, e nominare il direttore, determinandone le funzioni e le retribuzioni;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci;
- l) designare gli amministratori che dovranno partecipare a eventuali assemblee separate;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea;
- n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per

la raccolta di prestiti ;

o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società.

Art. 29) In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Art. 30) L'amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza legale e la firma sociale, rappresentano a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio, sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, hanno anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti le società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di organo amministrativo collegiale, in ipotesi di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni anche di rappresentanza legale spettano, se nominato, al Vice-Presidente ovvero, in caso di impedimento di questo, al consigliere più anziano. All'uopo, nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice-Presidente o del consigliere anziano saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente o del Vice Presidente.

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può delegare nei limiti consentiti dalla legge i propri poteri al Vice Presidente o a un membro del Consiglio -ove nominati, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

Art. 31) Il controllo è esercitato nella piena osservanza del disposto dell'art. 11 del citato D. Lgs. n° 155/2006.

Quando ricorrono i presupposti di cui al combinato disposto degli artt. 2435 bis c.c. e dell'art. 11 del D. Lgs. n° 155/2006, così come negli altri casi previsti dalla legge, i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili; i soci, nel nominarli, determinano il compenso, con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti.

In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dagli artt. 2397 e ss. c.c.

Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 2403 bis c.c. e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile, nonché accertare

la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche:

a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione;

d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori;

e) esercitare i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del D. Lgs. n° 155/2006, demandati dall'art. 11 dello stesso D.Lgs. n° 155/2006.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Ove richiesto, il controllo contabile viene esercitato, nei casi e secondo le norme di legge vigenti, da società di revisione in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia di società cooperative.

Se ritenuto opportuno dall'assemblea, il controllo contabile della società, come definito dalla legge, innanzi attribuito al Collegio sindacale potrà essere svolto da un Revisore che dovrà rivestire i requisiti di legge. Il revisore è scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I soci che nominano il revisore o la società di revisione determinano anche il compenso spettante per l'intera durata dell'incarico.

Il revisore è rieleggibile ed ha i poteri di legge.

In ogni caso, ai fini dell'assunzione della carica di sindaco della cooperativa si richiede il possesso di requisiti di onorabilità professionalità e indipendenza, coerentemente a quanto stabilito per l'assunzione della carica amministrativa.

Art.32) Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, la società potrà essere sciolta per deliberazione assembleare assunta con la maggioranza di almeno i tre quarti dei voti.

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci,

stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero patrimonio sociale deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dalla legge, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n° 59.

Le clausole mutualistiche sopra estese -remunerazione del capitale, divieto di distribuzione di utili e di riserve, direttamente ed indirettamente, riserve indivisibili, devoluzione del patrimonio residuo, devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 33) Qualunque controversia insorgesse tra i soci, o fra essi e la società, o tra gli eredi dei soci e la società, ovvero tra la società e l'organo amministrativo o il liquidatore o i sindaci, o tra alcuni di essi, circa l'interpretazione e l'esecuzione dei patti sociali, ovvero tra i consiglieri o tra l'organo amministrativo e la società, sarà devoluta alla competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria.

In caso di lite avente ad oggetto i rapporti di cui all'art. 1, comma I, lett. a), b) e c), del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n° 5, il relativo giudizio sarà preceduto da un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di Conciliazione costituito presso la Camera di Commercio di Avellino, ai sensi degli artt. 38 ss. del citato D. Lgs. n° 5/2003. L'incontro di conciliazione avverrà ad istanza della parte diligente dinanzi ad un Conciliatore in possesso dei requisiti di legge e nominato secondo quanto stabilito dal regolamento di conciliazione predisposto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Avellino, al quale espressamente si rinvia. Il procedimento è riservato e si svolgerà secondo quanto stabilito dall'art. 40 del citato D. Lgs. 17 gennaio 2003 n° 5.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui al citato D. Lgs. 17 gennaio 2003 n° 5 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 34) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, nonché il trattamento economico dei soci e del personale dipendente, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 35) Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulle società cooperative a responsabilità limitata, rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia.

Firmato: Giuseppe Ponticiello, Cervone Vincenzo, Francescantonio Marino. Antonio Decimo notaio.

Certifico io sottoscritto dottor Antonio Decimo, notaio in

Santa Maria Capua Vetere, iscritto al ruolo del Distretto
Notarile di Santa Maria Capua Vetere, che la presente copia,
realizzata con sistema elettronico, è conforme all'originale
munito delle prescritte firme e si rilascia per uso
iscrizione registro imprese.
Santa Maria Capua Vetere, lì quattordici marzo duemilasedici.